



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti

AUDIZIONE DEL COCER INTERFORZE

PRESSO LA IV COMMISSIONE DIFESA DEL SENATO IN MERITO ALL' A.G. NR. 118

Misure perequative ruolo Sergenti / Brigadieri

1. Correttivi al riordino dei ruoli delle Carriere

Con i Decreti Legislativi n. 94 e 95 del 2017 è stato sancito che il grado apicale del ruolo Sergenti/Brigadieri (Sergente Maggiore capo a qualifica speciale/Brigadiere capo a qualifica speciale) svolge prioritariamente le funzioni di indirizzo e controllo pariteticamente alle funzioni svolte dal Mar.llo, Mar. Ord. e Mar. Ca e gradi equipollenti.

Ciò posto e tenuto conto che i parametri stipendiali nonché gli assegni di funzione e le indennità pensionabili, del grado apicale del ruolo sergenti/brigadieri sono equiparati al trattamento economico dal Mar.Ord.(e gradi equipollenti), si ritiene doveroso proporre un adeguato sviluppo di carriera ai sergenti/brigadieri nel ruolo marescialli (***ope legis, ovvero per anzianità***).

come indicato nella seguente tabella di sintesi:

GRADO/ QUALIFICA	PARAMETRO	DECORRENZA	PROMOZIONE	GRADO	DIFFERENZA
SERG.MAGG.CA.Q.S. e gradi equipollenti	131,00	01.10.2017	31.12.2017	MAR.ORD.	0
SERG.MAGG.CA.Q.S. e gradi equipollenti	131,00	31.12.2018	31.12.2019	MAR. (124,75)	0* ass. per.

Pertanto, il ruolo sergenti/brigadieri (e gradi equipollenti) pone come elemento imprescindibile dei correttivi al riordino delle carriere l'accesso al ruolo maresciallo (e gradi equipollenti) per i Sergenti Maggiori capo qualifica speciale/ brigadiere capo a qualifica speciale.

(*) Assegno ad Personam



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti



a. Provvedimenti a costo zero per l'amministrazione

- **Economicità del provvedimento:** per i primi 9 anni l'avanzamento sarà presumibilmente a costo zero e nel dettaglio non ci sarebbe necessità di modificare l'articolo 627 del codice ordinamento militare, in quanto entrambi i ruoli sergenti/brigadieri e marescialli sono inclusi nello stesso status di sottufficiali. Fatta eccezione del comma 6 dello stesso articolo per il quale si chiede di inserire quanto segue:
 - ✓ **“gli appartenenti al ruolo sergenti svolgono mansioni di coordinamento anche qualificate e complesse”**. In particolare, chiediamo che si riconosca al personale del ruolo sergenti la loro preparazione professionale dettata da anni di esperienza lavorativa nello status di sottufficiale come previsto dal Codice di Ordinamento Militare, riconoscendo nei fatti, la specializzazione all'attitudine di Comando e Gestione del personale. Infatti, il ruolo Sergenti oggi ricopre anche incarichi di Capo Nucleo, Capi Componenti, Comandanti di Plotone, Consegnatari per Debito di Custodia (Rispondendo personalmente delle proprie azioni alla Corte dei Conti) ed altre specializzazioni che prevedono di impiegare ed avere alle proprie dipendenze organiche personale del ruolo graduati.
- **Valorizzazione dell'expertise:** l'accesso al ruolo marescialli consentirebbe al personale proveniente dal ruolo sergenti/brigadieri di vedere valorizzare e travasare la propria esperienza maturata che potenzialmente potrebbe colmare la vacanze organiche predefinite dalla legge 244/2012.
- **Concorsi:**
 - ✓ **“Concorso Ufficiali Ruolo Speciale”** di cui all'art. 655 del Codice di Ordinamento Militare. E' necessario istituire una riserva di posti nei concorsi Ufficiali per il Ruolo Speciale pari al 10% prevedendo un iter concorsuale che tenga in considerazione la professionalità del ruolo, nonché le *“idoneità”* (prove fisiche annuali, idoneità sanitaria, ecc...) già in possesso del personale;
 - ✓ **“Limiti di età nei concorsi”** al fine di poter permettere a tutto il personale in possesso di un'anzianità di servizio tale da non poter beneficiare delle norme contenute nel provvedimento di riordino, appare necessario e pregiudiziale chiedere l'innalzamento del limite d'età, per la partecipazione a tutti i concorsi interni per Sergenti a 52 anni;
 - ✓ **“Conferimento dello Status di frequentatore per i Concorsi interni”**. Ovvero, prevedere ai vincitori di concorso interno lo Status di Frequentatore anziché di Allievo e per il principio di equiordinazione la durata non dovrà superare il periodo massimo di 3 mesi, a similitudine di quanto già avviene nelle forze di polizia ed in alcune forze armate.



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti



- **Rimodulazione "nomenclatura" dei gradi:** In questo determinato momento storico e preso atto del veicolo normativo, appare necessario e pregiudiziale provvedere alla modifica della nomenclatura dei gradi delle Forze Armate per il ruolo sergenti/brigadieri come di seguito proposto in sede di Consiglio Interforze:

Nomenclatura attuale	FF AA	Modifica
Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale	E.I	1° Sottufficiale
2° Capo Scelto Qualifica Speciale	M.M.	1° Capo Scelto
Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale	A.M.	1° Sottufficiale
Brigadiere Capo Qualifica Speciale	CC	Carica Speciale

Tale proposta dovrà necessariamente trovare favorevole accoglimento nelle modifiche al testo in esame del Parlamento;



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti

b. Provvedimenti con costi da quantizzare per l'amministrazione

Bonus economico (una tantum).

Prevede il riconoscimento del bonus di € 1.200 per il personale Sergente Maggiore capo (e gradi corrispondenti) + 4 in servizio alla data del 30 settembre 2017 al fine di compensare le sperequazioni economiche generate dai Decreti Legislativi n. 94 e 95 del 2017 (riconosciuto soltanto alle sole forze di polizia);

Sperequazione economica nella progressione di carriera.

All'art. 2197 – ter, dopo il comma 4 si dovrebbe prevedere la seguente modifica: "nelle more della definizione delle procedure concorsuali, al personale del ruolo sergenti, vincitore del concorso di cui al presente articolo, che matura a qualunque titolo, delle progressioni parametriche prima della pubblicazione del relativo provvedimento di nomina e immissione in ruolo, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale in godimento e quello stabilito per il grado di maresciallo". L'emendamento richiesto si rivolge al personale del ruolo sergenti vincitore di concorso interno/straordinario, che avendo maturato a qualunque titolo un parametro superiore (promozione al grado superiore o all'attribuzione della qualifica speciale), si troverebbe a percepire un importo inferiore spettante nel nuovo grado maresciallo.

Incremento tabelle operative:

Completare l'adeguamento della fascia operativa di Sergente Maggiore Capo + 29 incrementandola dalle attuali € 306,55 a € 333,11 (come da lavori iniziati nell'ultima concertazione del 2018).

C.C.	T.V.		STV.	
1°LGT.- LGT. 1° M.Ilo +29	1° M.Ilo +25		1° M.Ilo - C°1ª / 2ª /3ª +25	C°1ª
X	X	2C sc QS+29 - 2C sc+29 dal 01/01/2018	2C sc QS+25 - 2C sc+25	2C sc QS - 2C sc
				Sc. 1ª "sc" +29
€ 343,44	€ 333,11	€ 306,55	€ 299,55	€ 278,89



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti



Importo aggiuntivo pensionabile.

Prevedere ove possibile l'incremento per il la qualifica apicale (Q.S.) dell'importo aggiuntivo pensionabile corrisposto alla fascia del ruolo marescialli. (1°m.llo).

La Cassa di previdenza delle Forze Armate

E' stata istituita dal D.P.R. 4 Dicembre 2009 n. 211, le cui norme sono ora inglobate nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata;

La Cassa di previdenza delle F.A. è sottoposta alla vigilanza del Ministro della Difesa, e la contribuzione non è facoltativa ed è a totale carico del personale militare iscritto per obbligo di legge;

L'ente gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari, ora confluite nel Codice dell'Ordinamento Militare approvato con D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.

Appurato che per quanto concerne i sottufficiali delle tre FF.AA. (Esercito, Aeronautica e Marina) in servizio permanente nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni alla predetta Cassa di previdenza compete ai sensi dell'art. 1914 del Decreto Legislativo n. 66/2010 l'indennità supplementare in virtù dei prelievi obbligatori che il citato personale militare ha subito con tale corresponsione all'atto dell'accesso alla pensione con almeno 6 anni di contribuzione.

Considerato che il legislatore al successivo art. 1919 del Decreto Legislativo n. 66/2010 ha stabilito che l'indennità supplementare è anche dovuta ai soli sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:

- a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; "
- b) nominati ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo.

Appurato inoltre che il comma 2 del citato art. 1919 stabilisce che l'indennità supplementare sia corrisposta anche prima dei sei anni di iscrizione ma solo al personale dei sottufficiali della marina militare ed aeronautica militare escludendo illogicamente da tale previsione il resto del personale che contribuisce alla cassa di previdenza e nello specifico i sottufficiali dell'esercito italiano e dell'Arma dei Carabinieri tutto.

Ritenuto, che tale illogica sperequazione tra il personale della Marina Militare e Aeronautica Militare ed il personale dell'Esercito Italiano e dei Carabinieri che contribuiscono allo stesso modo alla cassa, ha creato una diversità di trattamento già oggetto di contenziosi, si chiede



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Commissione Interforze Sergenti e Sovrintendenti



alla Commissione Difesa, di porre in essere ogni utile iniziativa atta a sanare la sperequazione sopra citata.

Precisando che sia Stato Maggiore Difesa che il Gabinetto del Ministro in Totale sinergia con il Cocer Interforze hanno posto in essere tutte le azioni atte a tale modifica che deve essere retroattiva per il Personale colpito da suddetta sperequazione.

La Commissione Interforze di categoria C